REGOLAMENTO (CE) N. 993/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1999

concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 1137/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 [5], l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1137/98 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 7 maggio 1999 superano il quantitativo massimo mensile menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di maggio 1999; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 7 maggio 1999 e anteriormente al 1° giugno 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 10 maggio 1999, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 7 maggio 1999 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza del 3,92218 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 7 maggio 1999 e anteriormente al 1° giugno 1999 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
[2] GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.
[3] GU L 157 del 30.5.1998, pag. 107.
[4] GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.
[5] GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.